

25 Mar 2020

Di Cura Italia, i Durc con scadenza fino al 15 aprile restano validi due mesi in più

Mauro Salerno

Il decreto Cura Italia proroga i termini di validità del documento unico di regolarità contributiva. I Durc on line che riportano nel campo «scadenza di validità» una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. È quanto ha comunicato l'Inps in attuazione delle nuove norme del decreto n. 18/2020 che ha previsto all'articolo 103 la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi con effetti sugli atti amministrativi in scadenza.

La notizia è stata riportata anche dalla Commissione nazionale paritetica delle Casse edili. Con un comunicato diffuso ieri, la Cnce ha chiarito che anche il Durc rientra «tra le attestazioni di cui all'art. 103 del DL n. 18/2020, c.d. Cura Italia, che prevede, al co. 2, che "tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020"».

La proroga di validità dei Durc con termine ricadente nel periodo di emergenza sanitaria legata al Coronavirus (dal 31 gennaio al 15 aprile) è stata confermata dall'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro a seguito di un espresso quesito posto dall'Inps. È la stessa Cnce a riportare il messaggio diffuso dall'Istituto di previdenza secondo cui «i documenti attestanti la regolarità contributiva denominati Durc On Line che riportano nel campo "Scadenza Validità" una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 come previsto dall'articolo 103, comma 2, del decreto- legge 17 marzo 2020, n.18». Nel caso di una nuova richiesta di verifica della regolarità contributiva, viene inoltre specificato che «gli utenti dovranno utilizzare la funzione di "richiesta regolarità" che consente la memorizzazione dei dati del richiedente utilizzabili dall'Inps per eventuali comunicazioni relative alla richiesta. La funzione di Consultazione, viceversa, non registra alcuna informazione di dettaglio del richiedente».